

IL TRIBUNALE DI ROMA
II Sezione Lavoro

Il Giudice designato, dott.ssa Giuseppina LEO, sul ricorso ex art. 1, co. 48, l. 92/2012 iscritto al R.G.n. 35658/12, promosso da

MISURACA Nilo Marcello, rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Giannini per delega a margine del ricorso ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma, viale Mazzini, n. 123

ricorrente

contro


CENTRO LOGISTICO SICUREZZA e TRASPORTO VALORI S.r.l.; C.L.S.T.V. S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Rosalba Chiaradia per procura a margine della memoria ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Roma, via Simeto, n. 12

resistente

ha pronunciato la seguente


ORDINANZA

Con ricorso ex art. 1, co. 47 e ss., l. 92/2012, ritualmente notificato, Misuraca Nilo Marcello chiedeva che "venisse dichiarata l'illegittimità, l'invalidità, la nullità, del licenziamento allo stesso intimato in data 2 dicembre 2011 e che, per l'effetto, venisse ordinato al Centro Logistico Sicurezza e Trasporto Valori S.r.l. e/o alla C.L.S.T.V. S.r.l., cessionaria del ramo d'azienda, l'immediata reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro; che le società resistenti venissero condannate, in solido tra loro o per quanto di rispettiva ragione, al risarcimento del danno per il licenziamento illegittimo, invalido e/o nullo, commisurato alla retribuzione globale di fatto maturata



dalla data della decorrenza del licenziamento (19 ottobre 2011) alla reintegrazione nel posto di lavoro, anche ai sensi dell'art. 18 L. 300/70 e, comunque, nella misura minima di cinque mensilità..., oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al soddisfo; con condanna, altresì, delle società resistenti alla regolarizzazione della posizione contributiva, previdenziale ed assicurativa per effetto delle pronunce dichiarative e di condanna...; oltre alle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario".

A sostegno dei propri assunti rappresentava di essere stato assunto dal Centro Logistico di Sicurezza e trasporto Valori - C.L.S.T.V. S.r.l., con contratto a tempo indeterminato, inquadramento iniziale al 4° livello del CCNL per i dipendenti dagli istituti di vigilanza privata e mansioni di Guardia giurata, addetta ai vari servizi di istituto; che, "con lettera raccomandata a.r. del 16-27 settembre 2011, ricevuta in data 30 settembre 2011, esso ricorrente, per il tramite del proprio legale, contestava alla società datrice di lavoro l'illegittimo demansionamento, oltre ad una serie di inadempimenti e violazioni contrattuali in merito al trattamento retributivo (v. all. 18)"; che "con lettera del 10 ottobre 2011 la datrice di lavoro contestava al Misuraca un addebito disciplinare consistente in un ritardo nella presa di servizio, invitandolo a fornire giustificazioni al riguardo"; che "esso ricorrente forniva le giustificazioni, chiedendo contestualmente di essere sentito personalmente con l'assistenza del rappresentante sindacale (all. 20)"; che "la società chiedeva ulteriori giustificazioni e successivamente contestava un altro illecito disciplinare, in ordine al quale il ricorrente forniva, con lettera racc. a.r. del 16 ottobre 2011, le proprie giustificazioni, chiedendo di essere ulteriormente sentito con l'assistenza di un rappresentante sindacale"; che "con lettera raccomandata a.r. del 19 ottobre 2011, la società resistente, in riferimento alla contestazione disciplinare del 10 ottobre 2011, valutata la carenza di giustificazioni ai fini del superamento della contestazione



disciplinare, comminava al Misuraca il licenziamento per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c. a decorrere dalla dal 19 ottobre 2011 (all. 27)"; che "con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 2 novembre 2011 presso il Tribunale ordinario di Roma, sezione lavoro, il ricorrente impugnava il licenziamento intimato in violazione della procedura disciplinare ex art. 7 L. 300/70, in quanto privo di giusta causa, chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro"; che "Il Tribunale, con ordinanza in data 2 dicembre 2011, ordinava alla società resistente l'immediata reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro (all. 31)"; che "con lettera racc. a.r. del 2 dicembre, ricevuta in data 13 dicembre 2011, la resistente comminava il licenziamento disciplinare ai sensi dell'art. 2119 c.c. per giusta causa, mantenendo la decorrenza dello stesso dalla data del primo licenziamento intimato a partire dal 19 ottobre 2011, in quanto, in ogni caso, tale data è successiva alla seconda delle infrazioni contestate (all. 32)"; che "con lettera racc. a.r. dell'11 febbraio 2012, il ricorrente impugnava il licenziamento disciplinare ex art. 7 L. 300/70 ed in quanto privo di giusta causa, chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro"; che "in data 18 luglio 2012 il Centro logistico Sicurezza e Trasporto Valori S.r.l. cedeva alla CLSTV S.r.l., con sede in Roma, via Sirte, 76, il ramo di azienda avente ad oggetto la prestazione di servizi di vigilanza armata, trasporto e scorta, tele vigilanza, teleallarme, alla quale il ricorrente era addetto all'epoca del licenziamento (all. 34)"

Si costituiva la resistente sostenendo la legittimità del licenziamento intimato e chiedendo il rigetto del ricorso.

La domanda è fondata.

Sullo svolgimento dei fatti, così come riportati in narrativa ed analiticamente esposti nel ricorso introduttivo del giudizio, non vi è questione, risultando i medesimi provati per tabulas attraverso la copiosa documentazione prodotta dal ricorrente e versata in atti. Peraltro, il comportamento processuale della parte resistente, costituitasi in ritardo, mai presente in


udienza, neppure dopo che il giudice ha disposto l'interrogatorio libero delle parti in contraddittorio tra loro e, dunque, la comparizione di entrambe, è tale da indurre il giudicante a desumere dallo stesso argomenti di prova ed a porre a fondamento della decisione anche i fatti dedotti e non contestati dalla controparte costituita, così esonerando la parte che li deduce dal relativo onere probatorio (arg. ex artt. 116 e 115 c.p.c.).

Ciò premesso, non può non condividersi quanto, a suo tempo, osservato dal Tribunale di Roma, sezione lavoro, in sede cautelare, nell'ordinanza depositata in data 2 dicembre 2011, in ordine alla evidente non proporzionalità del licenziamento nel caso di assenza di un giorno dal luogo di lavoro o ritardo nella presa di servizio.

Invero, alla stregua dell'art. 101 del CCNL di categoria, è prevista la sanzione della sospensione dalla retribuzione e dal servizio da uno a tre giorni nell'ipotesi di assenza per un solo giorno dal lavoro senza valida giustificazione. Nella fattispecie, la contestazione mossa al Misuraca contenuta nella lettera di licenziamento, consistente nella mancata presentazione sul posto di lavoro in data 16 ottobre 2011 sarebbe al massimo sanzionabile con la sospensione e non anche con il licenziamento. Inoltre, il ricorrente ha fornito (v. all. 26) ampie giustificazioni in ordine all'accaduto, dimostrando, con documentazione, di essere malato.

Peraltro, la società datrice di lavoro fa genericamente riferimento, nella lettera di licenziamento del 2 dicembre 2011, ad un a "recidiva nel comportamento tenuto", rimasta non provata, anche in considerazione del fatto che, a sostegno del primo licenziamento intimato (ed in ordine al quale il lavoratore è stato reintegrato), veniva contestato un ritardo di quaranta minuti sul posto di lavoro e non l'assenza.

Quanto si è in precedenza osservato esclude, proprio per la carenza della proporzionalità tra l'infrazione commessa e la sanzione irrogata, la sussistenza della giusta causa del licenziamento, che, fra l'altro, ha avuto un immediato effetto risolutivo, tale, cioè, da non consentire la prosecuzione, neppure



provvisoria, del rapporto stesso (al riguardo, si veda pure, ex plurimis, Cass. civ., sez. lav., n. 11846/09; Cass. civ., sez. lav., n. 4138/00). E, all'evidenza, per le modalità di svolgimento dei fatti, non può affermarsi, con riguardo al caso concreto, che la mancanza del lavoratore sia stata tale da far venir meno l'elemento della fiducia, che costituisce il presupposto fondamentale della collaborazione tra le parti in un rapporto di lavoro.

Va, pertanto, disposta la reintegra del Misuraca nel posto di lavoro precedentemente occupato e, data la cessione alla C.L.S.T.V. S.r.l. del ramo di azienda avente ad oggetto la prestazione di servizi di vigilanza alla quale il ricorrente era addetto al momento del licenziamento, a quest'ultima va ordinato di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato.

Le società resistenti vanno condannate, in solido, al risarcimento del danno per il licenziamento illegittimo (nella fattispecie, va applicata la disciplina sostanziale relativa ai licenziamenti in vigore prima dell'entrata in vigore della legge c.d. Fornero, poiché il licenziamento è stato intimato nel mese di dicembre del 2011), commisurato alla retribuzione globale di fatto maturata dalla data del licenziamento (19 ottobre 2011) alla effettiva reintegra, nella misura di cinque mensilità, ed alla regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa del ricorrente.

Le spese, liquidate come in dispositivo - e da distrarre, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del procuratore del ricorrente, avv. Luciano Giannini, dichiaratosi antistatario - seguono la soccombenza.


P.Q.M.

Dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera del 2 dicembre 2011 e, per l'effetto, ordina



l'immediata reintegrazione del Misuraca nel posto di lavoro, secondo le modalità di cui in motivazione;
condanna le società resistenti, in solido, al risarcimento del danno in favore del ricorrente, commisurato alla retribuzione globale di fatto maturata dalla data della decorrenza del licenziamento (19 ottobre 2011) alla reintegrazione nel posto di lavoro, per cinque mensilità, ed alla regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa del ricorrente, nonché al pagamento delle spese di lite, liquidate nel compenso professionale di Euro 1.620,00, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e C.p.A., come per legge, da distrarre, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del procuratore del ricorrente, avv. Luciano Giannini, dichiaratosi antistatario.
Roma, 15 gennaio 2014

Il Giudice
Giuseppina Leo



La presente ordinanza è identica a quella
deposata in cancelleria in data 15/1/2014 e
nei retrovoti.



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UFFICIO LAVORO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
ROMA LI. 24.10.14

